

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## proposta di regolamento n. 14/19

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 30 settembre 2019*

-----

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 OTTOBRE 1995, N. 41  
“DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE  
AGRI-TURISTICO VENATORIE”

-----

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. Caccia e pesca nelle acque interne, nonché l'attestazione dello stesso che dalla

deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: “Modifica del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie)”.

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

## MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 OTTOBRE 1995, N. 41 "DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE"

**Art. 1**

*(Modifiche dell'articolo 5 del r.r. 41/1995)*

1. Il comma 10 dell'articolo 5 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo venatorie) è sostituito dal seguente:

"10. La caccia da appostamenti fissi è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, ai proprietari o conduttori dei fondi compresi nell'azienda faunistica."

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del r.r. 41/1995, così come modificato dal comma 1 di questo regolamento, è inserito il seguente:

"10 bis. Qualora gli appostamenti non siano preesistenti alla costituzione dell'azienda, la caccia è consentita ai soggetti di cui al comma 10, previo consenso del titolare dell'azienda stessa."

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 10 del r.r. 41/1995)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 41/1995 le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole: "commi 10 e 10 bis".